



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Francesco Federici	Presidente
Roberto Succio	Consigliere
Maria Giulia Putaturo Donati	Consigliere
Viscido Di Nocera	
Gianluca Grasso	Consigliere
Salvatore Leuzzi	Consigliere Rel.

Oggetto:

IVA
Ud.10/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4702/2023 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

-ricorrente-

contro

[REDACTED]

-intimata-

.

nonché nei confronti

Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia n. 10626/2022 depositata il 16/12/2022.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Consigliere Salvatore Leuzzi.

FATTI DI CAUSA

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della contribuente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dell'intimazione di pagamento n. [REDACTED] notificata il 2 ottobre 2018, relativa a una serie di cartelle riferite a tributi erariali (Irpef, Iva, Irap), in funzione di recupero di credito d'imposta e tasse automobilistiche per annualità comprese tra il 1998 e il 2008.

La contribuente eccepiva, tra l'altro, l'incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione Ragusa in luogo di quello di Novara, la carenza di motivazione dell'intimazione per mancata allegazione delle cartelle sottese e, soprattutto, la prescrizione dei crediti tributari in assenza di idonei atti interruttivi.

Si costituiva l'Agente della riscossione - all'epoca Riscossione Sicilia S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione - eccependo preliminarmente la tardività del ricorso ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e sostenendo inoltre di avere regolarmente notificato una serie di atti interruttivi quali iscrizioni ipotecarie e preavvisi di fermo. Su istanza dell'Agente, la CTP autorizzava la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, che si costituiva aderendo alla prospettazione del concessionario, affermando trattarsi di lite concernente soltanto l'intimazione di pagamento e la regolarità delle notifiche sottese.

Con sentenza n. 1496/2/2019, depositata il 13 dicembre 2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione. Il giudice rilevava, infatti, che le intimazioni prodotte dall'Agente non erano idonee a dimostrare l'interruzione dei termini prescrizionali, risultando prive di elementi idonei a collegarle con certezza alle cartelle richiamate.



Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ribadendo la ritualità delle notifiche e la presenza di atti interruttivi, nonché la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per la cartella n. [REDACTED] azzerata *ex lege* ai sensi dell'art. 4 d.l. 119/2018. L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo la riforma della sentenza; la contribuente spiegava appello incidentale insistendo sull'incompetenza territoriale e sulla nullità dell'intimazione.

Con sentenza n. 10626/5/2022, depositata il 16 dicembre 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella n. [REDACTED] accoglieva parzialmente l'appello dell'Agente con riferimento alle cartelle relative a tasse automobilistiche n. [REDACTED] e n. [REDACTED] per le quali riteneva dimostrata l'interruzione della prescrizione triennale, e confermava invece l'annullamento delle restanti cartelle, ritenendo che la documentazione prodotta non consentisse di verificare la riferibilità degli atti interruttivi alle cartelle indicate. L'appello incidentale della contribuente veniva rigettato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, articolando tre motivi di impugnazione.

Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle Entrate, che ha dichiarato di aderire integralmente alle ragioni del ricorso principale. La contribuente [REDACTED] [REDACTED] è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo di ricorso** si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia ed omessa motivazione, deducendo che il giudice di appello avrebbe completamente omesso di esaminare il motivo con cui l'Agente della riscossione aveva contestato la ritenuta carenza di atti interruttivi della



prescrizione e la valutazione delle relative produzioni documentali. Il ricorrente afferma che la Corte regionale non avrebbe indicato alcun elemento del proprio convincimento, limitandosi a confermare in modo apodittico la decisione di primo grado e rendendo impossibile il controllo sulla logicità della motivazione.

Il **primo motivo di ricorso** non coglie nel segno e va disatteso.

La censura è infondata perché muove dal presupposto, non rispondente al testo della decisione impugnata, che la Corte territoriale abbia ommesso di deliberare il motivo di appello relativo alla prescrizione e agli atti interruttivi. Al contrario, la sentenza dà conto, con motivazione riconoscibile e controllabile, (i) del criterio di individuazione del termine prescrizionale applicabile e (ii) della valutazione della documentazione prodotta dall'Agente ai fini dell'interruzione, distinguendo le posizioni in cui tale riferibilità è stata ritenuta non dimostrata da quelle (tasse automobilistiche) in cui è stata, invece, ritenuta provata.

In particolare, la Corte regionale ha preso le mosse dall'individuazione del termine prescrizionale, chiarendo (a fronte della prospettazione dell'appellante) che, per i tributi erariali, *«per i tributi erariali IRPEF, IRAP e IVA non sono previsti termini brevi di prescrizione, non essendo sicuramente assimilabili a prestazioni periodiche in ragione della autonomia dei singoli anni di imposta e dei relativi presupposti»*. La motivazione, dunque, non si limita a un apodittico richiamo al *decisum* di primo grado, ma esplicita la ratio per cui non è condivisibile l'impostazione che vorrebbe la riconduzione di tali crediti all'art. 2948 c.c., valorizzando l'autonomia di ciascuna annualità e la diversità del presupposto impositivo. Muovendo da tale premessa, la Corte territoriale ha quindi esaminato il segmento, propriamente fattuale, relativo alla tenuta della pretesa sotto il profilo temporale, ricostruendo la cronologia degli atti e l'incidenza di una sospensione legale: *«la cartella veniva notificata il 5/09/2007, l'intimazione di pagamento veniva notificata il 12/09/2017 e la Legge*



27.12.2013 n. 147 sospendeva la riscossione coattiva fino al 15/03/2014», traendone la conseguenza che, «alla data della notifica dell'atto di intimazione mancavano oltre cinque mesi al perfezionamento della prescrizione». Tale passaggio mostra che la Corte dà conto degli elementi che reputa decisivi (date, sospensione, calcolo del residuo), rendendo verificabile l'iter logico seguito.

Chiarito il parametro normativo e la sequenza temporale di riferimento, la Corte regionale ha poi affrontato la questione «cardine» delle doglianze dell'Agente, ossia l'idoneità degli atti prodotti a dimostrare l'interruzione e, soprattutto, la loro sicura riferibilità alle singole partite iscritte a ruolo. Nella sentenza d'appello, infatti, si legge che «le intimazioni prodotte dall'Agente della riscossione non sono risultate idonee ai fini della dimostrazione circa l'interruzione della prescrizione [...] in quanto assolutamente carenti dei requisiti per essere messi in relazione con le precedenti cartelle» e che «la documentazione prodotta [...] risulta incompleta [...] non risulta sufficientemente dimostrato che l'intimazione di pagamento si riferisca alla cartella indicata e che la ricevuta di ritorno sovrapposta sia alla stessa riferibile». Siffatta motivazione non è riducibile a mera apparenza: essa individua un preciso criterio di valutazione (necessità di collegamento univoco tra atto interruttivo e cartella/partita) e spiega, con riferimento alle produzioni, perché tale collegamento non sia stato ritenuto dimostrato per alcune cartelle. Ne discende che non è configurabile il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia, essendovi stata una chiara statuizione sul punto, né quello di cui al n. 5, nei limiti oggi consentiti, poiché non è ravvisabile alcuna anomalia motivazionale integrante il difetto del «minimo costituzionale».

Da quanto precede è già evidente che la doglianza non intercetta alcuna omissione decisionale: la Corte territoriale (a) ha precisato il termine prescrizione ritenuto applicabile alle diverse voci, (b) ha ricostruito la cronologia degli atti e l'incidenza della sospensione legale e (c) ha



espresso una valutazione in ordine alla spendibilità, ai fini interruttivi, degli atti prodotti, ritenendo in più casi non provata la riferibilità degli stessi alle cartelle indicate. Il ricorso, in realtà, sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'apprezzamento di merito sulla sufficienza del collegamento tra atti e partite, operazione che non può essere compiuta in questa sede al di fuori degli stretti limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.

Giova d'altronde ricordare che il vizio di omessa pronuncia si configura esclusivamente quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte sì da dare luogo all'inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass., 23 marzo 2017, n. 7472; Cass. 29 marzo 1999, n. 3020; Cass. 23 febbraio 1995, n. 2085).

Mette in conto soggiungere che *«in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia»* (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940).



Il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «*mancaza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico*», nella «*motivazione apparente*», nel «*contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili*» e nella «*motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile*», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «*sufficienza*» della motivazione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).

Con il **secondo motivo di ricorso** si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 49 d.P.R. 602/1973, degli artt. 17, 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 e degli artt. 2946 ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, una volta divenuta definitiva la cartella per mancata impugnazione, la prescrizione applicabile non sarebbe quella breve propria dei tributi sottesi, bensì la prescrizione ordinaria decennale riferita al titolo esecutivo unitario risultante dal ruolo. Il ricorrente argomenta che la normativa di settore e la giurisprudenza di legittimità avrebbero riconosciuto un effetto novativo e unificante del ruolo, con conseguente applicazione dell'art. 2946 c.c. all'azione di riscossione esercitata dall'Agente.

Il **secondo motivo** è infondato.

La sentenza impugnata, inoltre, si è correttamente misurata con il nucleo della censura, chiarendo che la stabilizzazione della pretesa per mancata



impugnazione della cartella non è, di per sé, idonea a mutare il regime prescrizione nei termini prefigurati dal ricorrente. In particolare, la Corte d'appello ha esplicitato che, *«se una cartella di pagamento diviene definitiva per mancata impugnazione, le sanzioni tributarie e gli interessi che da essa derivano si prescrivono in cinque anni, e non dieci, decorrenti dalla notifica dell'atto esattoriale»*, mostrando quindi di distinguere, nell'ambito del medesimo carico, le diverse componenti e i relativi termini. In tale cornice, l'assunto di ADER circa un preteso effetto «novativo e unificante» del ruolo, tale da imporre in via generalizzata l'art. 2946 c.c., si risolve in una lettura alternativa del sistema, che la sentenza d'appello non accoglie e che, soprattutto, non può essere ricondotta a un *error in iudicando* ravvisabile nei termini denunciati, giacché la Corte territoriale ha proprio escluso che la definitività della cartella comporti, automaticamente e unitariamente, l'applicazione del termine decennale a tutte le voci. In ogni caso, e in linea con l'accertamento in fatto svolto dalla Corte regionale, la doglianza non si confronta utilmente con la *ratio decidendi* ulteriore, fondata sulla mancanza di prova della riferibilità degli atti interruttivi alle cartelle (per le partite diverse dalle tasse automobilistiche): profilo che, di per sé, rende recessiva la tesi dell'applicazione indiscriminata del termine decennale.

A ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha svolto un accertamento puntuale anche sul piano fattuale, ricostruendo la sequenza degli atti rilevanti ai fini della prescrizione, affermando che *«la cartella veniva notificata il 5/09/2007, l'intimazione di pagamento veniva notificata il 12/09/2017 e la Legge 27.12.2013 n. 147 sospendeva la riscossione coattiva fino al 15/03/2014»*, e traendone la conclusione che *«alla data della notifica dell'atto di intimazione mancavano oltre cinque mesi al perfezionamento della prescrizione»*. Tale accertamento, non utilmente censurabile in questa sede se non nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., conferma non solo la correttezza giuridica della qualificazione del



termine applicabile, ma anche la mancata maturazione della prescrizione decennale, risultando l'intimazione stessa «*notificata ben entro il termine decennale*» e dunque idonea ad interromperne il decorso. La conclusione cui giunge la sentenza d'appello risulta dunque pienamente conforme ai principi affermati da questa Corte, la quale ha affermato che la prescrizione non può dirsi maturata ove non sia decorso il termine decennale tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, non trovando applicazione né la decadenza di cui all'art. 1, comma 5-bis, l. 156/2005 (riferita solo alle cartelle), né l'art. 2953 c.c. in difetto di titolo giudiziale (Cass. n. 11760/2019 cit.).

Con il **terzo motivo** di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia, per non essersi la Corte territoriale espressa sulla specifica eccezione con la quale l'Agente della riscossione aveva invocato l'applicazione della prescrizione decennale dell'azione di riscossione, ai sensi degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 e dell'art. 2946 c.c. Si deduce che tale questione era ritualmente introdotta nel giudizio di appello e formava parte integrante del *devolutum*, sicché l'omesso esame integrerebbe violazione dell'art. 112 c.p.c.

Il **terzo motivo** è infondato.

Dalla lettura della sentenza d'appello emerge infatti che la Corte territoriale ha affrontato la questione della prescrizione in modo espresso e completo, sia sul piano giuridico sia su quello fattuale, sicché non è configurabile alcuna omissione di pronuncia.

La CTR, dopo avere dichiarato l'estinzione del giudizio per la cartella oggetto di stralcio ex lege, ha espressamente ricostruito la sequenza degli atti rilevanti e ha chiarito la propria ratio decidendi in tema di prescrizione, affermando che le intimazioni prodotte dall'Agente «*non sono risultate idonee ai fini della dimostrazione circa l'interruzione della prescrizione*» e che «*non risulta sufficientemente dimostrato che l'intimazione di*



pagamento si riferisca alla cartella indicata». La Corte ha dunque esaminato il tema dell'effettiva idoneità degli atti interruttivi dedotti dall'Agente, rigettando nel merito la pretesa di quest'ultimo, e ha poi individuato il termine prescrizione applicabile alle singole categorie di tributi, affermando che, per le cartelle divenute definitive, *«le sanzioni tributarie e gli interessi [...] si prescrivono in cinque anni»* e che, per le tasse automobilistiche, opera la prescrizione triennale (ibidem).

In tal modo, la CTR ha inequivocabilmente preso posizione anche sulla questione oggi prospettata con il terzo motivo: la ricostruzione del giudice regionale, infatti, presuppone e contiene una valutazione – ancorché non allineata alla ricostruzione del ricorrente – sull'inesistenza di un termine decennale generalizzato dell'azione di riscossione ai sensi degli artt. 19–20 del d.lgs. 112/1999. Il Collegio, escludendo la prescrizione decennale e applicando i diversi termini brevi corrispondenti alle singole categorie di tributi, ha implicitamente ma chiaramente rigettato la tesi dell'Agente, secondo cui l'azione di riscossione dovrebbe essere soggetta, unitariamente e in via generalizzata, alla prescrizione decennale.

Né giova sostenere che la Corte regionale avrebbe ommesso di pronunciarsi sulla tesi, prospettata dall'Agente, dell'esistenza di una prescrizione decennale «unitaria» dell'azione di riscossione in forza degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 e dell'art. 2946 c.c. La decisione d'appello, infatti, affronta il tema della prescrizione e dell'interruzione con argomentazione che, per struttura e contenuto, è incompatibile con l'asserita omissione: da un lato, nega in concreto l'utilizzabilità degli atti invocati come interruttivi, affermando che *«non sono risultate idonee ai fini della dimostrazione circa l'interruzione della prescrizione»* e che *«non risulta sufficientemente dimostrato che l'intimazione di pagamento si riferisca alla cartella indicata»*; dall'altro, individua termini differenziati per le diverse voci (cinque anni per sanzioni e interessi; tre anni per tasse automobilistiche), così escludendo, sul piano logico-giuridico,



l'accoglimento della tesi della prescrizione decennale generalizzata. In altri termini, la Corte territoriale ha rigettato la prospettazione dell'Agente non perché l'abbia trascurata, ma perché ha adottato un impianto decisorio diverso e incompatibile con essa. Ciò è sufficiente ad escludere la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., non ricorrendo un difetto assoluto di statuizione su una questione ritualmente devoluta.

In presenza di una motivazione che affronta la questione della prescrizione in tutte le sue articolazioni – termine applicabile, atti interruttivi, conseguenze della definitività della cartella –, non può ravvisarsi alcuna omissione di pronuncia. La Corte regionale ha esaminato la doglianza, l'ha ritenuta infondata e l'ha rigettata nel merito, ancorché senza richiamare puntualmente gli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999. In definitiva, non può configurarsi la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il giudice regionale ha reso una pronuncia – esplicita e coerente – sulla materia della prescrizione, ritenendo applicabili i termini brevi propri delle singole pretese e negando l'esistenza del termine decennale introdotto dall'Agente della riscossione.

Questa Corte ha affermato che *“Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto*



formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto" (Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 18797/2018).

Il ricorso va, in conclusione, rigettato. Le spese vanno dichiarate irripetibili

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.

Il Presidente

Francesco Federici

